



PARERE MOTIVATO
n. 147 del 10 NOVEMBRE 2015
(o.d.g. del 10.11.2015 – arg. n. 3)

**OGGETTO: Comune di BELLUNO. Piano Urbanistico Attuativo in località SOIS.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 10 novembre 2015, come da nota di convocazione in data 9 novembre 2015 ns. prot. gen. 453336/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Belluno con nota prot. n. 16068 del 21/05/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 224508 del 28/05/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano urbanistico attuativo (PUA) in località Sois lungo la strada vicinale via Cavidei nel Comune di Belluno:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Dichiarazione del funzionario delegato attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30/03/2015;
- Avviso di deposito del PUA presso l'albo pretorio;
- Relazione Illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione Geologica;
- Prontuario degli interventi edilizi;
- Estratti Catastale PRG;
- Tavola Stato di Fatto;
- Tavola planimetria superfici di progetto;
- Tavola planimetria con quote di imposta dei fabbricati;
- Tavola piano volumetrico;
- Tavola tipologia architettonica;
- Raccordo acque bianche canale CM;
- Tavola sezioni.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 274845 del 03/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Belluno, con nota prot. 21945 del 21/07/2015, acquisita al prot. regionale n. 384299 del 25/09/2015, a seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv).

CONSIDERATO che il Comune di Belluno – Settore Edilizia Urbanistica - nella nota di trasmissione d'invio della pratica in data 21.05.15 prot. 16068, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 2245508 del 28.05.15, aveva precisato che non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni entro il termine del 12 maggio 2015.



CONSIDERATO che con nota prot n. 394395 del 01/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Belluno
- Arpav Dipartimento di Belluno
- Azienda Ulss n. 1 Belluno
- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno
- Servizio Regionale Forestale di Belluno
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- La Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno con nota prot. reg. n. 412638 del 14/10/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:"

Relativamente alla Vs. nota n. 394395 del 01/10/2015 con la quale è stato richiesto il parere di competenza in merito a quanto in oggetto evidenziato, si precisa come il previsto P.U.A. insista in area non soggetta a vincolo idrogeologico e solo marginalmente boscata.

Si annota come un'eventuale soppressione della compagine arborea insistente nella perimetrazione di progetto dovrà essere autorizzata dalla scrivente struttura Regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78.

In ragione di quanto sopra enunciato sulle previsioni urbanistiche in esame non si riscontra, per quanto afferisce alla scrivente Sezione, la possibilità dell'insorgenza di effetti significativi che possano alterare la stabilità idrogeologica e idraulica dell'area in esame.

- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con pec prot. n. 2383/URB del 14/10/2015 acquisita al prot. regionale n.413939 del 14/10/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Con nota n. 394395 del 1 ottobre 2015 Codesta Sezione ha comunicato l'avvio della procedura di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, interessando la scrivente Autorità, in quanto ritenuta soggetto competente in materia ambientale.

Sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia, la scrivente, con riguardo ai contenuti della documentazione qui inviata, segnala che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave (PAI Piave)*, per l'area in oggetto attualmente non risultano note condizioni di pericolosità idraulica e geologica (*cf*: http://pai.adbve.it/index_PAI4B.html) e quindi, per quanto di competenza, non si riscontrano controindicazioni nel *PAI Piave* derivanti dall'attuazione della proposta in oggetto.

- L'Arpav Dipartimento di Belluno con pec prot. n. 0102062 del 19/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 420963 del 19/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale "ritiene che

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
VISTA la vigente normativa in materia igienico sanitaria;

**SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

e si prescrive quanto segue:

- qualora venisse accertata la presenza di radon nel terreno, si dovranno individuare strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi e attraverso mirati ed organici interventi, mantenendo l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.

- L'Azienda Ulss n. 1 con pec prot. n. 45749 del 21/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 424325 del 21/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale ribadisce parere favorevole con prescrizione, già espresso con parere prot. 11950 in data 12.03.15, allegato alla presente, che di seguito si riporta:

“”

IN MERITO alla pratica edilizia relativa alla Ditta Fontanella Cristiana e altri per l'approvazione del PUA in località Sois in Comune di Belluno;

VISTI tutti gli elementi del progetto riguardanti l'igiene e la sanità sia agli effetti della costruzione in sé stessa che alla sua destinazione e funzionalità;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la vigente normativa in materia igienico sanitaria;

**SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

e si prescrive quanto segue:

- qualora venisse accertata la presenza di radon nel terreno, si dovranno individuare strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi e attraverso mirati ed organici interventi, mantenendo l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.

- La Provincia di Belluno con pec prot. n. 47756 del 26/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 431708 del 26/10/2015 ha fatto pervenire parere nel quale comunica, per gli aspetti competenza, che non si riscontrano particolari criticità.

OSSERVAZIONI

Il Comune di Belluno – Settore Edilizia Uin data 21.05.15 prot. 16068, acquisita al protocollo regionale con n. 2245508 del 28.05.15, precisa che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni entro i termini.

VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 144/2015 in data 14.10.2015, predisposta dall'ufficio VInCA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 10 novembre 2015, da cui risulta che, esaminati gli atti, si ritiene che il PUA, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, nonché le prescrizioni VInCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.



- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIO' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in località Sois, lungo la strada vicinale via Cavidei, nel Comune di Belluno, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno - e dell'Azienda Ulss n.1, nonché le prescrizioni VINCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Muscardinus avellanarius*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Belluno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 5 pagine.